

# Assicurazione a Capitale Differito Rivalutabile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP Aggiuntivo IBIP)

Impresa: Sara Vita Spa

Prodotto: SaraPiùForte (tariffe 166G e 166U)

Contratto: Multiramo Rami Assicurativi: I e III



Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo IBIP: 03/10/2023  
ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Vita Spa, sede legale e direzione generale: Via Po 20 - 00198 Roma; tel. 06.84.751- sito internet: [www.sara.it](http://www.sara.it) - e-mail: [saravita@sara.it](mailto:saravita@sara.it), [info@sara.it](mailto:info@sara.it) e PEC: [saravita@sara.telecompost.it](mailto:saravita@sara.telecompost.it).

Sara Vita Spa, di seguito Impresa, fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con DMICA n.16724 del 20/06/86 e risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare del patrimonio netto è pari a 133,74 milioni di euro, di cui:

- capitale sociale: 76 milioni di euro
- totale delle riserve patrimoniali: 57,74 milioni di euro.

Si rinvia alla **relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR)** disponibile sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it).

Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 74,75 milioni di euro, il requisito patrimoniale minimo di solvency è pari a 18,69 milioni di euro, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 165,47 milioni di euro e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa è pari a 2,21.

Al contratto si applica la legge italiana.



## QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

SaraPiùForte è un contratto a Vita Intera, a premi unici ricorrenti e possibilità di versamenti aggiuntivi in corso di contratto.

Il contratto prevede una prestazione in forma di capitale ottenuta dalla somma di due componenti:

- **la componente Rivalutabile - definita capitale assicurato** - collegata ai risultati della Gestione Separata FONDO PIÙ, gestione patrimoniale separata e autonoma dalle altre attività dell'Impresa e disciplinata da un apposito Regolamento
- **la componente Unit - definita capitale variabile** - direttamente collegata al valore delle quote dei Fondi Interni SARA OBBLIGAZIONARIO e SARA AZIONARIO, gestioni patrimoniali separate e autonome dalle altre attività dell'Impresa e disciplinate ciascuna da un apposito Regolamento.

Oltre che nel Set Informativo, l'Impresa mette a disposizione nel sito [www.sara.it](http://www.sara.it) il Regolamento sia della Gestione Separata FONDO PIÙ che dei Fondi Interni SARA OBBLIGAZIONARIO e SARA AZIONARIO.

Di seguito sono elencate le tipologie di prestazioni:

- una **PRESTAZIONE BASE in caso di decesso dell'Assicurato**: un importo pari alla somma del capitale assicurato rivalutato e del capitale variabile, così come determinati alla data del decesso
- due **PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**, che vanno ad integrare la prestazione base, per le quali l'Impresa riconosce:
  - **in caso di decesso dell'Assicurato una prestazione potenziata caso morte che decresce di 1/n all'anno** e che inizialmente è pari al cumulo dei premi unici ricorrenti previsti dal piano di versamenti programmati; dove n è la durata pagamento premi e il cumulo dei premi unici ricorrenti previsti è la somma complessiva che il Contraente è tenuto a corrispondere per tutta la durata pagamento premi affinché vengano riconosciute tali prestazioni aggiuntive
  - **in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato una prestazione invalidità** ottenuta come somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva la data di denuncia dello stato dell'invalidità: questi premi sono da considerare a tutti gli effetti come effettivamente corrisposti dal Contraente e dunque concorrono alla formazione di tutti gli importi riconosciuti dall'Impresa. Tale prestazione invalidità viene riconosciuta al termine della durata pagamento premi.

**Entrambe le prestazioni aggiuntive hanno validità per la durata pagamento premi.**

**Le prestazioni aggiuntive sono facoltative e il Contraente può sceglierle in fase di sottoscrizione del contratto.**

Insieme alle prestazioni illustrate, **SaraPiùForte** prevede dei **bonus di fedeltà** che l'Impresa riconosce al contratto alle seguenti date di ricorrenza annua:

- se la durata pagamento premi è 10 anni: alla 10° data di ricorrenza
- se la durata pagamento premi è 15 anni: alla 10° e alla 15° data di ricorrenza
- se la durata pagamento premi è 20 anni: alla 10°, alla 15° e alla 20° data di ricorrenza.

Il bonus viene riconosciuto se e solo se il Contraente abbia corrisposto i premi unici ricorrenti con regolarità, non abbia mai diminuito in corso di contratto l'importo del premio unico ricorrente e non abbia richiesto riscatti parziali nei periodi precedenti la data di ricorrenza annua del suo riconoscimento.

In fase di sottoscrizione del contratto il Contraente, in base al proprio **profilo di rischio** e all'**orizzonte minimo di investimento consigliato**, **sceglie di allocare il premio unico ricorrente** - al netto del caricamento percentuale e della quota parte del premio unico ricorrente afferente alle prestazioni aggiuntive - **tra la Gestione Separata e il Fondo Interno in funzione delle diverse combinazioni di investimento previste.**

L'Impresa mette a disposizione:

- tre diverse **combinazioni di investimento** tra la Gestione Separata e Fondi Interni, che il Contraente sceglie al momento della sottoscrizione. Tali combinazioni sono proposte dall'Impresa al Contraente e sono:
  - due **Profili di Investimento** - BASE e BILANCIATO - ciascuno associato ad uno specifico grado di rischio
  - una **Scelta Libera**, con una ripartizione più ampia, che rispetta sempre i limiti di seguito indicati
- una Linea di Investimento **Garanzia** che prevede il 100% in Gestione Separata.

Di seguito la ripartizione percentuale per le combinazioni di investimento previste:

scelte di investimento	Gestione Separata FONDO PIÙ	Fondo Interno (*) SARA OBBLIGAZIONARIO	Fondo Interno (*) SARA AZIONARIO
<b>Profilo BASE</b>	70%	30%	
<b>Profilo BILANCIATO</b>	40%	60%	
<b>Scelta Libera</b>	min 10% max 50%	min 50% max 90%	min 50% max 90%
<b>Garanzia</b>	100%	0%	0%

(\*) la quota parte dei versamenti netti sono allocati in entrambi i Fondi Interni a scelta del Contraente (possibile anche in uno solo dei due)

Gli eventuali versamenti aggiuntivi e i bonus di fedeltà riconosciuti al contratto, sono allocati secondo le percentuali di ripartizione tra la Gestione Separata e i Fondi Interni scelte dal Contraente e in vigore al momento della corresponsione del versamento aggiuntivo e/o del riconoscimento del bonus.

**Anche per i versamenti aggiuntivi valgono gli stessi limiti illustrati nella tabella.**

È prevista una **maggiorazione caso morte** che va ad incrementare il solo **capitale variabile**: questa è ottenuta applicando a tale capitale variabile una percentuale che decresce al crescere dell'età dell'Assicurato alla data di decesso, così come illustrato nella tabella che segue:

età dell'Assicurato alla data del decesso (anni)	fino a 69 anni	pari o superiore a 70 anni
<b>% di maggiorazione del capitale variabile</b>	5%	2%

Tale maggiorazione:

- non può mai risultare superiore a **Euro 50.000**
- viene riconosciuta nel caso siano **trascorsi almeno 6 mesi** tra la data di decorrenza del contratto e quella di decesso.

Il Contraente - solo se coincide con l'Assicurato - **in fase di sottoscrizione del contratto** può scegliere la **soluzione LIFE-CYCLE**, che permette di variare nel tempo la ripartizione dell'investimento tra Gestione Separata e Fondi Interni in base a un meccanismo automatico, secondo percentuali predeterminate variabili in funzione dell'età dell'Assicurato.

Il LIFE-CYCLE è consentito soltanto nel caso in cui il Contraente scelga i **Profili di Investimento BASE o BILANCIATO**.

Il Contraente, **trascorsi 12 mesi** dalla data di decorrenza del contratto, ha la facoltà di chiedere all'Impresa di modificare la composizione del proprio investimento tra i Fondi Interni e la Gestione Separata (**switch**).

Il Contraente può, infatti, richiedere che:

- il capitale variabile allocato in uno o entrambi i Fondi Interni sia investito totalmente o parzialmente nella Gestione Separata
- il capitale assicurato allocato nella Gestione Separata sia investito totalmente o parzialmente in uno o entrambi i Fondi Interni.

Il Contraente, **trascorsi 12 mesi** dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere all'Impresa che i versamenti futuri siano ripartiti tra la Gestione Separata e i Fondi Interni con una ripartizione percentuale diversa da quella che risulta per il capitale maturato nel momento della richiesta (**modifica allocazione versamenti futuri**).

È possibile per il Contraente richiedere che l'importo liquidato a seguito del riscatto totale venga convertito in una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati:

- finché l'Assicurato sia in vita
- in modo certo nei primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'Assicurato sia in vita
- su due teste: alla prima testa finché l'Assicurato sia in vita e, successivamente, in misura totale o parziale, finché sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Rischi esclusi

L'esclusione riguarda le prestazioni aggiuntive, le cui garanzie sono escluse per decesso o invalidità causati da:

- **dolo del Contraente o del Beneficiario**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
- **incidente di volo**, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
- **suicidio o tentato suicidio**, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto
- **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili** qualora il decesso o l'invalidità dell'Assicurato sia conseguenza diretta del suo comportamento
- **decesso o invalidità avvenuti in un qualunque Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato**; in questo caso le garanzie sono estese per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.

Relativamente alla prestazione base non sono previste esclusioni alle garanzie.



## CI SONO LIMITI ALLA COPERTURA?

Sia la prestazione base - relativamente alla sola maggiorazione caso morte riferita alla componente Unit - che le eventuali prestazioni aggiuntive prevedono un periodo di limitazione della copertura del rischio: infatti, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, l'Impresa non riconosce le prestazioni aggiuntive e non corrisponde alcuna maggiorazione ma corrisponde il solo capitale variabile a cui si somma il capitale assicurato rivalutato pro-rata.



## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### Che cosa fare in caso di evento?

**Denuncia:** distintamente per le ipotesi di richiesta di liquidazione, la documentazione che gli aventi diritto - Contraente, Beneficiari designati, referente terzo e vincolatario (se il contratto presenta un vincolo) - devono presentare all'Impresa è riferita a:

- prestazione in caso di decesso dell'Assicurato (Beneficiari, referente terzo, vincolatario)
- valore di riscatto, totale e parziale (Contraente, vincolatario)
- recesso (Contraente, vincolatario).

Relativamente alla modalità di richiesta di liquidazione, gli aventi diritto possono:

- recarsi dall'Intermediario, presso cui è collocato il contratto, ed effettuare la richiesta
- inviare la richiesta di liquidazione, corredata dal codice IBAN su cui effettuare il bonifico, direttamente a Sara Vita Spa Via Po 20, 00198 Roma.

In entrambi i casi gli aventi diritto devono allegare alla richiesta tutta la **documentazione** necessaria all'Impresa per poter effettuare la liquidazione.

In ogni caso l'Impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione.

**Prescrizione:** i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art.2952 del Codice Civile).

Trascorso tale periodo, in caso di omessa richiesta di liquidazione, l'Impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'Art.1, comma 343 della Legge n.266/2005 e successive modifiche e integrazioni.

**Erogazione della prestazione:** l'Impresa, una volta accertata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuati con esattezza gli aventi diritto, mette a disposizione la somma dovuta entro **30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa.**

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

### Dichiarazioni inesatte e reticenti

In riferimento alle sole prestazioni aggiuntive si prevede che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni suddette e la cessazione dell'Assicurazione.

Mentre, relativamente alla maggiorazione caso morte - afferente alla sola **componente Unit** - rileva la sola dichiarazione dell'età dell'Assicurato, che deve essere esatta pena la rettifica della prestazione.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Premio

Il contratto prevede:

- un piano di versamenti programmati di premi unici ricorrenti, da corrispondere ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto - data di ricorrenza annua
- eventuali versamenti aggiuntivi, da corrispondere fin dal giorno successivo alla data di perfezionamento del contratto. **L'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno ciascun versamento aggiuntivo.**

Questi importi, se non è necessario indicarli in modo distinto, in seguito vengono definiti genericamente versamenti.



Ciascun premio unico ricorrente viene scelto dal Contraente in base ai suoi obiettivi in termini di:

- garanzie prestate
- ammontare delle prestazioni
- durata pagamento premi
- età assicurativa dell'Assicurato
- stato di salute, abitudini di vita e attività professionali e sportive svolte dall'Assicurato.

Alla data di sottoscrizione del contratto o alle successive date di ricorrenza annua il Contraente può scegliere di **indicizzare il premio** di una percentuale che varia dall'1% al 5% (valori interi).

Gli importi minimi dei versamenti sono illustrati di seguito:

tipologia dei versamenti	importo minimo
premio unico ricorrente	Euro 1.200 su base annua
versamenti aggiuntivi	Euro 500

	<p>È prevista la possibilità per il Contraente di corrispondere ciascun premio, oltre che con periodicità annuale, anche con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Ciascun versamento netto viene ripartito tra la Gestione Separata e i Fondi Interni sulla base delle scelte di investimento prevista dal contratto.</p> <p>Le modalità di pagamento sono quelle previste nel quadro della normativa vigente.</p> <p>Il Contraente corrisponde all'Impresa ciascun versamento con uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che siano intestati all'Impresa, ovvero all'Intermediario espressamente in tale qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>alla data di perfezionamento o in caso di versamento aggiuntivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità</li> <li>- sistema di pagamento elettronico</li> <li>- ordine di bonifico</li> <li>- altro mezzo di pagamento bancario o postale</li> </ul> </li> <li>● <b>alle successive date di ricorrenza del versamento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se scelta la periodicità mensile, trimestrale o semestrale: il solo addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD</li> <li>- se scelta la periodicità annuale: una delle modalità previste alla data di perfezionamento, ovvero addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD.</li> </ul> </li> </ul> <p>Nel caso in cui l'Intermediario non appartenga alla Rete Agenziale Sara le modalità di pagamento previste sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>alla data di perfezionamento o in caso di versamento aggiuntivo:</b> ordine di bonifico all'Impresa sul conto direzionale dedicato</li> <li>● <b>alle successive date di ricorrenza del versamento</b>, indipendentemente dalla periodicità, è previsto il <b>solo addebito diretto SEPA</b> sul conto corrente del Contraente - SDD.</li> </ul> <p>Nel solo caso di Intermediario appartenente alla Rete Agenziale Sara è possibile effettuare il pagamento dei <b>premi successivi a quelli di perfezionamento</b> e gli eventuali <b>versamenti aggiuntivi</b> anche all'interno della propria <b>area riservata</b>, ovvero utilizzando l'<b>app SaraConMe</b>. Nel caso, è necessario disattivare l'opzione addebito diretto SEPA, prima di poter effettuare il pagamento nell'area riservata o nell'app.</p> <p>Le spese relative al mezzo di pagamento gravano sul Contraente. <b>Non è ammesso in alcun caso il pagamento dei premi in contanti.</b></p>
<b>Rimborso</b>	Il Contraente ha diritto al rimborso del premio unico ricorrente e degli eventuali versamenti aggiuntivi nel solo caso di recesso del contratto, nei termini e con le modalità illustrate al successivo punto "Recesso".
<b>Sconti</b>	Vengono previste delle condizioni di maggior favore - sconti sui costi - in caso di specifiche convenzioni stipulate dall'Impresa.
 <b>QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?</b>	
<b>Durata</b>	La durata del presente contratto - intendendosi con essa l'arco di tempo durante il quale sono in vigore le prestazioni - coincide con la vita dell'Assicurato. È prevista invece una durata pagamento premi, da scegliere tra 10, 15 e 20 anni.
<b>Sospensione</b>	Essendo un prodotto a premi unici ricorrenti, non è prevista la possibilità di sospendere la prestazione base. Diversamente, le prestazioni aggiuntive vengono risolte - in casi specifici - al momento della sospensione del pagamento dei premi unici ricorrenti.
 <b>COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE O RISOLVERE IL CONTRATTO?</b>	
<b>Revoca</b>	Il presente contratto non prevede la possibilità di revoca.
<b>Recesso</b>	Il Contraente può recedere dal contratto entro <b>30 giorni</b> dal momento in cui ha avuto conferma che il contratto è concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante invio di una lettera raccomandata A.R. indirizzata a <b>Sara Vita Spa</b> Via Po 20, 00198 Roma.

	<p>A decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione - quale risulta dal timbro postale di invio - il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari alla somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● della quota parte dei versamenti afferenti alla Gestione Separata</li> <li>● del capitale variabile riferito alla quota parte dei versamenti afferenti ai Fondi Interni, maggiorato del caricamento applicato.</li> </ul> <p>Tale somma viene rimborsata al Contraente al netto della quota parte del versamento relativo al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.</p>
--	--

<b>Risoluzione</b>	<p>Essendo assolutamente libero il versamento della quota parte del premio unico ricorrente afferente alla prestazione base, non è prevista la risoluzione del contratto relativamente alla prestazione base stessa (intesa come sospensione del pagamento dei premi unici ricorrenti) e il Contraente può decidere di interrompere e riprendere il pagamento in qualsiasi momento.</p> <p>Diversamente, per le prestazioni aggiuntive non è possibile in alcun modo né sospendere il pagamento né, eventualmente, richiederne la riattivazione.</p>
--------------------	--



### SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?

riscatto: SÌ × NO □

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<p><b>Trascorsi interamente 12 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione dello stesso</b> e la conseguente liquidazione del valore di riscatto che si ottiene come somma del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● capitale assicurato da riscattare</li> <li>● capitale variabile,</li> </ul> <p>così come determinati alla data di richiesta.</p> <p>La somma così ottenuta viene ridotta applicando ad essa le commissioni di uscita variabili in funzione del periodo interamente trascorso dalla data di entrata in vigore del contratto. Tali commissioni si azzerano quando il periodo interamente trascorso dall'entrata in vigore del contratto è superiore a 10 anni.</p> <p>Con le medesime modalità, condizioni economiche e termini previsti per il riscatto totale, il Contraente può richiedere anche il <b>riscatto in misura parziale</b>.</p> <p><b>Potrebbe accadere che - in relazione all'epoca in cui viene esercitata la facoltà di riscatto e all'importo del versamento - il valore di riscatto risulti inferiore a quanto corrisposto.</b></p> <p><u>Non si prevede la facoltà di riduzione e il riconoscimento del relativo valore.</u>  <u>Non si prevede la facoltà di riattivare il contratto.</u></p> <p>È possibile gestire l'operazione di richiesta e liquidazione del riscatto totale o parziale anche utilizzando in autonomia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● la propria <b>area riservata</b></li> <li>● la app <b>SaraConMe</b>.</li> </ul>
---------------------------------------	---

<b>Richiesta di informazioni</b>	<p>Per maggiori informazioni il Contraente può rivolgersi a:  <b>Sara Vita Spa - Gestione Portafoglio Vita Individuali</b>  Via Po 20, 00198 Roma  numero verde Sara 800.095.095 (lun - ven dalle 8,30 alle 19)  indirizzo e-mail: <a href="mailto:direzionevita.portafoglio@sara.it">direzionevita.portafoglio@sara.it</a></p>
----------------------------------	---



### A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

**SaraPiùForte** è rivolto ad un cliente sia persona fisica che persona giuridica, che ricerca un investimento del proprio capitale in linea con la propria propensione al rischio e capacità di sostenere le perdite, resa esplicita dalla scelta di una definita combinazione tra Gestione e Fondi Interni.

Al cliente viene richiesto di avere:

- almeno una conoscenza minima in materia di investimenti e esperienza assai limitata in prodotti o strumenti finanziari per la Linea di Investimento **Garanzia**

- almeno una conoscenza media in materia di investimenti e ridotte esperienze in prodotti o strumenti finanziari per il Profilo **BASE** e quello **BILANCIATO**
- una conoscenza approfondita sul funzionamento di Fondi o prodotti strutturati e una esperienza significativa nei Fondi e prodotti strutturati per la Scelta Libera
- nessuna (Linea di Investimento **Garanzia**) oppure una bassa (Profilo **BASE**), media (Profilo **BILANCIATO**) e alta (**Scelta Libera**) capacità di sopportare le perdite del proprio capitale investito
- una bassa tolleranza al rischio per la Linea di Investimento **Garanzia** e per il Profilo **BASE**, accettando fluttuazioni contenute dell'investimento, una tolleranza al rischio media per il Profilo **BILANCIATO** e la **Scelta Libera**, accettando per questi fluttuazioni anche di media entità.

Infine, **SaraPiùForte** è adatto ad Assicurati che, alla data di decorrenza del contratto, rientrino nei limiti di età di seguito indicati e che in ogni caso possano dichiarare in proposta/polizza di essere in buono stato di salute e di praticare professioni e/o sport non a rischio:

prestazioni	età alla decorrenza	età al termine pagamento premi
prestazione <b>BASE</b>	età minima: 1 anno età massima: 75 anni	età massima: 85 anni
prestazioni <b>AGGIUNTIVE</b>	età minima: 18 anni età massima: 60 anni	età massima: 70 anni

Dove per età assicurativa si intende quella calcolata nell'ipotesi che l'Assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.



## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Per un'informazione dettagliata sui costi si deve far riferimento alle indicazioni presenti nel KID. Ad integrazione delle informazioni del KID, si indicano di seguito i costi a carico del Contraente.

### costi per riscatto

I costi - commissioni di uscita - da applicare al contratto in caso di richiesta di liquidazione per riscatto - totale o parziale - sono applicati in base al periodo interamente trascorso tra la data di entrata in vigore del contratto e la data di ricevimento della richiesta di riscatto totale o parziale.

Non viene applicata alcuna commissione nel caso in cui tale periodo interamente trascorso risulti essere di almeno 10 anni; diversamente, se risulta essere inferiore a 10 anni, vengono applicati i seguenti costi:

periodo interamente trascorso, almeno	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni	7 anni	8 anni	9 anni	10 anni
commissioni di uscita	4,5%	4%	3,5%	3%	2,5%	2%	1,5%	1%	0,5%	0%

### costi per l'erogazione della rendita di opzione

la **rendita annua vitalizia immediata di opzione** è determinata e corrisposta alle condizioni della tariffa in **vigore al momento della richiesta**, a condizione che l'Assicurato risulti in vita alla data di scadenza di ciascuna rata.

Di conseguenza, al momento della redazione del presente DIP Aggiuntivo IBIP non è possibile determinare i costi dell'opzione.

**costo per l'operazione di switch** nel corso di ciascun anno assicurativo:

- i primi due switch sono gratuiti
- dal terzo switch il costo è pari a Euro 10.

**costo per il Life Cycle:** gratuito

### costi di intermediazione

Essendo **SaraPiùForte** un prodotto di nuova commercializzazione, alla data di redazione del presente DIP Aggiuntivo IBIP la quota parte, in valore percentuale, dei costi percepita dall'Intermediario viene stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento e risulta essere pari a circa il 23,39%.



## QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

### componente rivalutabile

il **capitale assicurato iniziale** è ottenuto come somma dei capitali assicurati iniziali relativi alla quota parte afferente alla Gestione Separata di ciascun versamento corrisposto dal Contraente - premio unico ricorrente ed eventuali versamenti aggiuntivi - effettuato nel corso di contratto.

Per la sola componente Rivalutabile, il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento finanziario realizzato dalla

Gestione Separata FONDO PIÙ viene riconosciuto al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato (meccanismo del pro-rata temporis).

La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata al capitale assicurato in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni e al netto di eventuali liquidazioni effettuate nel corso dell'anno assicurativo.

La misura annua di rivalutazione è pari al massimo tra:

- 0%, nel caso in cui il rendimento finanziario risulta essere pari o minore della commissione di gestione, trattenuta dall'Impresa e di seguito descritta
- la differenza tra il rendimento della Gestione Separata e la commissione di gestione, dove la commissione di gestione - calcolata su base annua - è pari all'**1,3%**.

Il meccanismo di rivalutazione del capitale assicurato garantisce il consolidamento annuale delle rivalutazioni, in quanto queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite. Di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire.

È possibile una diminuzione del capitale assicurato solo nel caso in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale nel corso di validità del contratto.

La **misura annua di rivalutazione minima garantita** riconosciuta al contratto è pari allo 0%.

#### **componente Unit**

relativamente alla quota parte di ciascun versamento afferente a ciascun Fondo Interno, il **capitale variabile** è collegato al valore unitario delle quote che, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie sottostanti, di cui esse sono rappresentazione.

Riguardo la quota parte dell'investimento collegata al Fondo Interno, il Contraente deve essere consapevole che l'Impresa **non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo** e di conseguenza:

- resta a suo carico il rischio di oscillazione nel tempo del valore unitario delle quote
- deve accettare un grado di rischio variabile nel tempo che potrebbe comportare - in caso di liquidazione per riscatto totale o decesso - una prestazione complessiva inferiore ai versamenti corrisposti.

Di conseguenza il Contraente, sottoscrivendo il contratto, è esposto ai seguenti principali fattori di rischio di natura finanziaria:

<b>tipologia di rischio</b>	<b>caratteristiche della tipologia di rischio</b>
<b>rischio specifico</b>	è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente
<b>rischio generico o sistematico</b>	è il rischio, tipico dei titoli di capitale, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
<b>rischio di investimento in quote di OICR</b>	gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio Fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti
<b>rischio di controparte</b>	è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente
<b>rischio di interesse</b>	è il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa
<b>rischio di liquidità</b>	la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato
<b>rischio di cambio</b>	relativo alle attività comprese nel Fondo Interno denominate in valuta estera
<b>altri fattori di rischio</b>	relativi ai mutamenti della situazione politico-finanziaria o a quelli che possono aversi in campo normativo - civile e fiscale - nei paesi di appartenenza degli enti emittenti.



## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami possono essere indirizzati a: Sara Vita Spa Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami Via Po, 20 -00198 Roma - Italia Fax 06.8475259 e Mail: <a href="mailto:gest.reclami@sara-vita.it">gest.reclami@sara-vita.it</a> L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo
<b>All'IVASS o alla CONSOB</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06 42133206, PEC <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> . Per reclami riconducibili alla corretta redazione del KID e la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo da parte di banche e altri intermediari finanziari, alla CONSOB via G.B. Martini 3, 00198 Roma, fax 06 8416703 - 06 8417707, PEC <a href="mailto:consob@pec.consob.it">consob@pec.consob.it</a> . Info su: <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> . Le modalità di richiesta sono quelle indicate da IVASS o CONSOB nei rispettivi siti.

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, QUALI:

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge n.98/13).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	In caso di controversie riferite alla quota parte della prestazione afferente al Fondo Interno, componente Unit, il Contraente può rivolgersi anche all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF). Si rimanda al sito di ACF <a href="http://www.acf.consob.it">www.acf.consob.it</a> per le informazioni di dettaglio sui tempi e le modalità del reclamo. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/info/fin-net">http://ec.europa.eu/info/fin-net</a> .

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione del presente documento e applicabile al Contraente che, al momento della stipulazione del contratto, risulta essere residente o avere sede legale in Italia.</p> <p>Nel caso in cui il Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea potrebbe risultare necessario applicare la disciplina fiscale dello Stato di destinazione e, di conseguenza, l'Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i vari adempimenti e il pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale del nuovo Stato. Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di tali aspetti l'Impresa chiede al Contraente di comunicarle obbligatoriamente e per iscritto l'avvenuto cambio di residenza o di sede legale entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuto trasferimento.</p> <p>In caso di mancata comunicazione l'Impresa potrebbe far valere sul Contraente il suo diritto di rimborso, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione muova ad essa delle contestazioni.</p> <p>È dunque buona norma per il Contraente dotarsi di una consulenza fiscale indipendente che valuti l'eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di destinazione.</p> <p>Vengono comunque di seguito dettagliate le norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente documento si riferisce.</p>
	<b>Imposta sui premi</b> I premi corrisposti per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
	<b>Detraibilità fiscale dei premi</b> La normativa vigente riconosce annualmente al Contraente - per la quota parte dei premi corrisposti afferenti alla prestazione potenziata caso morte e alla prestazione invalidità totale e

permanente da malattia e infortunio - una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% della stessa, fino a un massimo di Euro 530.

Ai sensi dell'art.5 della Legge 112/16 "Dopo di noi", l'importo massimo di cui sopra viene elevato a Euro 750 se tra i Beneficiari è indicato un soggetto con disabilità grave, così come definito al comma 3 art.3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 (modifica della lettera f, comma 1 dell'art.15 del TUIR).

Al fine di ottenere tale maggior detrazione fiscale è necessario che venga accertata la disabilità grave del Beneficiario con le modalità di cui dall'art. 4 delle Legge 104/92: il Contraente è dunque tenuto a fornire all'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, documentazione conforme a quanto indicato nel suddetto articolo di legge. Sempre il Contraente, in caso di perdita dello stato di disabilità grave del Beneficiario, è tenuto ad informarne l'Impresa.

In virtù della detrazione di imposta il costo effettivo del contratto risulta pertanto inferiore al premio versato. La detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio.

Di conseguenza:

- se il soggetto che sopporta l'onere è il Contraente: la detrazione spetta se e solo se l'Assicurato - se persona diversa - risulta essere fiscalmente a carico del Contraente stesso
- se il soggetto che sopporta l'onere è persona diversa dal Contraente: la detrazione spetta se e solo se il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - risultino essere fiscalmente a carico della persona che sopporta tale onere.

#### **Tassazione delle somme assicurate**

Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita:

- **se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato** non costituiscono reddito imponibile per la sola quota parte afferente alla copertura del rischio di premorienza (rischio demografico) e sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni)
- **se corrisposte a seguito di riscatto** - sia totale che parziale - costituiscono reddito imponibile per la sola quota ottenuta come differenza, se positiva - definita rendimento - tra il capitale maturato e l'ammontare dei versamenti corrisposti (quest'ultimo eventualmente riproporzionato in caso di precedenti riscatti parziali) e pertanto sono soggette ad un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente pari al 26%
- **se corrisposte a titolo di rendita annua vitalizia rivalutabile**, sono tassate come segue:
  - la rendita iniziale è ottenuta convertendo il valore finale al netto dell'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente pari al 26%, applicata sulla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati
  - sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua vitalizia rivalutata e la corrispondente rendita calcolata senza tenere conto di alcun rendimento finanziario, si applica un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente del 26%.

In termini generali l'aliquota dell'imposta sostitutiva non è propriamente pari al 26% ma è di fatto variabile tra il 12,5% e il 26% in funzione del peso dei Titoli di Stato ed equiparati contenuti nelle linee di investimento, come indicato nel punto successivo.

Per la tassazione delle somme corrisposte, infatti, vale quanto segue:

- il reddito imponibile di cui sopra viene ridotto nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti.  
Di conseguenza, il Contraente beneficia indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli pubblici ed equivalenti, con effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe in caso di investimento diretto negli stessi titoli
- la quota di titoli pubblici ed equivalenti presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche viene determinato ogni anno dall'Impresa
- l'Impresa non applica la ritenuta dell'imposta sostitutiva sui proventi - rendimento - corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa
- l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva anche nel caso in cui i proventi siano corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che abbiano stipulato il contratto di Assicurazione sulla Vita nell'ambito di un'attività commerciale; in tal caso è necessario che gli interessati presentino all'Impresa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

**Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari designati e/o del vincolatario.

La totalità delle liquidazioni previste dal contratto si intendono al lordo degli oneri fiscali, quando presenti.

**Imposta di bollo**

Il contratto, relativamente alla sola **componente Unit**, è soggetto ad un'imposta di bollo calcolata annualmente nella misura dello 0,2% sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari (di cui al comma 2-ter dell'art.13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72). L'imposta di bollo viene calcolata al termine di ciascun anno solare e applicata al momento della liquidazione: recesso, riscatto totale o parziale, decesso dell'Assicurato.

**Rischi di sostenibilità e valutazione impatti sul rendimento**

Il Gruppo Sara integra i fattori di sostenibilità, ovvero le tematiche ambientali, sociali e di governance nei processi decisionali relativi agli investimenti, al fine di gestire efficacemente i rischi presenti all'interno del proprio portafoglio con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo per l'Impresa, gli stakeholder, l'ambiente e la Società. In particolare, il Gruppo si è dotato di una Politica in materia di investimenti responsabili, i cui principi sono consultabili al seguente link: [www.sara.it/sostenibilita](http://www.sara.it/sostenibilita)

Il Gruppo Sara ha posto attenzione alla valutazione dei rischi di sostenibilità dalla quale non emergono impatti rilevanti sui rendimenti a livello di portafoglio.

Il Gruppo Sara ha individuato regole e impegni, con l'obiettivo di raggiungere un'elevata qualità degli asset investiti in termini di sostenibilità. La strategia di investimento sostenibile è implementata differenziando gli approcci per tipologia di strumento finanziario ed emittente.

Per gli Emittenti Governativi si ritiene prioritario investire in Paesi che rispettano le principali norme e standard internazionali al fine di valorizzare l'impegno delle nazioni su temi di carattere ambientale, sociale e di governance e viene verificata l'adesione alle principali norme e standard internazionali, quali, ad esempio, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro, UNFCCC - la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Convenzione per la Protezione dello Strato d'Ozono, la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione.

Per gli Emittenti Corporate è prevista l'adozione di liste di esclusione che limitano l'universo investibile escludendo ex-ante l'investimento in società che operano in determinati settori quali, ad esempio, gioco d'azzardo, tabacco, produzione di armi non convenzionali e pornografia. Oltre al principio di esclusione è previsto un processo di analisi interna volto a valutare l'emittente in relazione alle performance ambientali, sociali e di governance.

Per gli O.I.C.R. e F.I.A. è prevista la verifica dell'adesione ai Principi per l'Investimento Responsabile - PRI, e la sottoscrizione dei principi PRI rappresenta un fattore di preferenza in fase di selezione.

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) disciplina - tra l'altro - gli adempimenti informativi che i prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) devono rendere qualora adottino una politica di investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili, ossia quello di produrre effetti positivi per l'ambiente e la società.

Il prodotto non adotta politiche di investimento che intendano promuovere caratteristiche ambientali o sociali o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili secondo la disciplina di tale Regolamento ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2020/852 Regolamento Tassonomia -Taxonomy Regulation - TR.

In virtù dell'attenzione del Gruppo Sara alle tematiche ESG, Sara Vita analizza e monitora i principali effetti negativi, con l'obiettivo di una graduale diminuzione di tali effetti. In linea con quanto disposto dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, il gruppo Sara provvede a calcolare annualmente almeno i PAI su emittenti corporate, governativi e investimenti immobiliari individuati come obbligatori dalla normativa di riferimento.

**L'Impresa ha l'obbligo di trasmettere - entro il 31 maggio di ogni anno - il Documento unico di rendicontazione della tua posizione assicurativa.**

**Per il presente contratto l'Impresa DISPONE di un'area internet dispositiva riservata al Contraente (c.d. HOME INSURANCE), pertanto, dopo la sottoscrizione, potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo.**